

l'Agnelli (1492), il Pateri (1493). Quest'ultimo insisteva, anzi, sul concetto di « imprese di speculazione » con riparto degli utili sotto forma di assegni e di sussidi, ed aggiungeva che « il fatto di non essere l'uso dei piloti obbligatorio espone le corporazioni all'alea di maggiori o minori guadagni, cioè di oscillazione dei guadagni, alea che vale appunto a caratterizzare le imprese commerciali ».

È esattissimo che le Corporazioni dei piloti esplichino una *impresa*, caratterizzata da una vera e propria organizzazione del lavoro attuantesi mediante il reclutamento del lavoratore (assunzione del personale: nella specie, costituzione del Corpo) e l'atto d'interposizione nello scambio del lavoro (alienazione del lavoro: nella specie, utilizzazione dei galleggianti e dell'industria conferita dai membri) (1494).

Nessun dubbio che quest'impresa abbia carattere *commerciale*. La commercialità obiettiva degli atti di pilotaggio risulta dall'art. 3, n. 18 cod. comm. (1495), che considera atti di commercio tutti i contratti riguardanti il commercio di mare e la *navigazione*, come anche dalla giurisdizione contenziosa dei capitani di porto (giudici eminentemente commerciali) in materia di pilotaggio e da un'abbondante giurisprudenza estera (1496). Non ha peso il fatto che l'attività dei piloti sia attività sociale (1497) e non economica, poichè le operazioni navigatorie sono considerate *assolutamente* commerciali, indipendentemente dalla *causa* per cui sono compiute (1498). In altri termini, la legge considera le diverse attività inerenti alla navigazione come una serie di atti connessi con un'attività commerciale fondamentale,

(1492) AGNELLI, *loc. cit.*

(1493) PATERI, *loc. cit.*

(1494) Sul concetto d'impresa cfr. A. Rocco, *Principi, cit.*, n. 46, pag. 192.

(1495) Il progetto (1925) del nuovo cod. di comm. dice all'art. 3, n. 7 delle dispos. prel.: « operazioni relative alla navigazione ».

(1496) Cass. francese 9 febbraio 1921, *Autran*, XXXIII, 312; App. Rouen, 18 dicembre 1920, *Dir. mar.*, 1923, p. 316 segg.; Cass. fr. 5 febbraio 1896, *Autran*, XI, p. 553. Vedi ancora retro, ai §§ 45-48 leggi e sentenze citate. - *Contra*: Cass. Alessandria 22 maggio 1912, *Autran* XXIX, p. 288 e sent. cit. ai §§ 45-48.

(1497) Il BERLINGIERI F., riportando in *Dir. Mar.*, 1923, p. 77 segg., il testo delle sue conclusioni sull'immunità delle navi di Stato, elenca le navi adibite al pilotaggio fra quelle destinate all'esercizio dell'attività sociale dello Stato.